

Publicato il 03/07/2024

N. 05890/2024REG.PROV.COLL.
N. 00523/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale **523** del 2024, proposto da **Iliad** Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Pacciani, Valerio Mosca, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo, sito in Roma, via di San Nicola da Tolentino, n. 67;

contro

il Comune di Caserta, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Casertano, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del medesimo, sito in

Roma, via Costantino n. 4;

nei confronti

Arpac - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Campania (Sezione settima) n. 7336/2023, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Caserta;

Viste le memorie delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto cautelare n. 237 del 2024;

Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;

Uditi nell'udienza pubblica del 16 maggio 2024, per le parti, gli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca e Francesco Casertano;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1.- Con provvedimento n. 3260 del 10 gennaio 2023 il Comune di Caserta annullava in autotutela il provvedimento tacito di accoglimento formatosi sulla richiesta, inoltrata da **Iliad** s.p.a. il 9 marzo 2022, di rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di un impianto tecnologico di radio telecomunicazioni per telefonia cellulare, ivi meglio descritto.

1.2.- Le ragioni di siffatto atto di autotutela erano, nel predetto provvedimento, sul piano sostanziale così articolate:

- a) Arpac avrebbe reso parere non favorevole;
- b) quanto all'autorizzazione sismica, l'integrazione documentale posta in essere spontaneamente da **Iliad** s.p.a. avrebbe escluso la correlata formazione del silenzio-assenso;
- c) l'impianto sarebbe stato incompatibile con la previsione di ampliamento dello Ospedale S. Anna e S. Sebastiano di Caserta oltre che con la riqualificazione e gestione del parcheggio pubblico comunale a pagamento, da realizzarsi attraverso il sistema del *project financing*;
- d) la disciplina regolamentare comunale (art. 7, comma 7, del regolamento comunale) avrebbe previsto il divieto di installazione di impianti SRB ad una distanza inferiore a 75 m. da strutture adibite a scuole o, ospedali o altri immobili destinati ad attività scolastiche o sanitarie;
- e) la citata previsione regolamentare non avrebbe impedito la realizzazione dell'impianto in altra parte della medesima area, purché a distanza superiore ai predetti 75 m.;
- f) la «*struttura sensibile*» ostativa alla realizzazione della SRB avrebbe costituito oggetto di procedura pubblica già avviata al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione (e l'autorità preposta avrebbe pure adottato i provvedimenti espropriativi);
- g) le ragioni di interesse e pubblico, (in tesi) identificabili nel rispetto della distanza dalla (progettata) struttura sanitaria, sarebbero risultate prevalenti rispetto alla realizzazione della SRB.

1.3.- Detto provvedimento – unitamente alla precedente comunicazione di avvio e al successivo ordine di ripristino dello stato dei luoghi – era impugnato, con richiesta di annullamento, da **Iliad** s.p.a.

1.4.- Il Comune di Caserta si opponeva all'accoglimento delle avversarie domande.

1.5.- Il T.a.r. per la Campania, con sentenza n. 7336 del 2023, rigettava il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, così articolando il proprio iter argomentativo:

- il Comune non avrebbe violato l'art. 10-*bis* l. n. 241 del 1990 in punto di *«esaustiva indicazione dei “motivi che ostano all'accoglimento della domanda”*: essa sarebbe richiesta soltanto all'esito dell'istruttoria procedimentale e soltanto nei procedimenti a istanza di parte; sarebbe sostanzialmente irrilevante che *«nella comunicazione di avvio, possa non aver trovato luogo la questione del mancato rispetto della distanza minima da un sito sensibile o qualunque altra “criticità”*»;

- non sarebbe stato ravvisabile il difetto di istruttoria e di motivazione: I) **Iliad** s.p.a. avrebbe dichiarato che l'intervento sarebbe stato attuato in zona *«F2 - verde pubblico»* del vigente P.R.G., nonostante l'area fosse invece destinata a parcheggio pubblico comunale; II) la realizzazione della stazione radio base avrebbe interferito con la realizzazione di un'opera anch'essa di pubblica utilità (cfr. delibera consiliare n. 29 del 18 novembre 2020), rispetto alla quale sarebbero emersi profili d'incompatibilità;

- quanto alla distanza tra la SRB e la realizzanda struttura ospedaliera, essa sarebbe risultata inferiore ai 75 m. previsti dal regolamento, giudicato immune alle censure prospettate;

- quanto ai presupposti ex art. 21-*nonies* l. n. 241 del 1990, ad avviso del T.a.r.: I) *«il Comune ha, a tal riguardo, espressamente dichiarato la prevalenza delle “ragioni di interesse pubblico identificabili nel rispetto della distanza dalla struttura sanitaria prevista nelle Deliberazioni di C.C. nn. 59 del 18.11.2020 e n. 14 del 13.4.2021 ... sulla richiesta della società di realizzare Stazione la Radio Base nelle adiacenze della struttura ospedaliera»*; II) *«la determinazione assunta al riguardo dall'Amministrazione resiste alle censure di parte, atteso che: - non è mancato lo “specifico apprezzamento da parte dell'Amministrazione sulla prevalenza dell'interesse di rilievo pubblico alla rimozione*

dell’Impianto, tenuto conto del suo inserimento nella rete di telefonia mobile [...], la cui fornitura è di preminente interesse pubblico” (pagina 9 del ricorso); né può ritenersi irragionevole o sproporzionato attribuire prevalenza all’interesse alla salute, che pure ha rango costituzionale»; III) «non si pone, infine, un problema di lesione del legittimo affidamento, sia per l’erronea indicazione – da parte della ricorrente, in fase di istanza – della destinazione urbanistica dell’area, sia [...] per l’estrema rilevanza degli interessi cui il Comune ha ritenuto di dare prevalenza».

Concludeva il T.a.r. che non avrebbe condotto «a conclusioni diverse la circostanza [...] che il nulla osta del Genio civile e dell’Arpac non costituiscano presupposto per il rilascio dell’autorizzazione comunale, bensì per l’inizio dei lavori o – rispettivamente – per l’attivazione e l’esercizio dell’impianto».

2.- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello **Iliad** s.p.a la quale ne ha chiesto la riforma sulla base delle seguenti doglianze:

1) Error in iudicando; violazione di legge (art. 97 Cost. Cost.; artt. 3, 10 e 10-bis della l. n. 241 del 1990; artt. 43 ss. d.lgs. n. 259 del 2003; artt. 4 e 8 l. n. 36 del 2001), eccesso di potere sotto vari profili. Sostiene l’appellante che:

- il provvedimento di rimozione dell’autorizzazione in autotutela si sarebbe fondato su una causa ostativa non indicata nella comunicazione di avvio del procedimento (pure dettagliata sotto altri profili), ossia la presunta violazione del limite distanziale da siti sensibili di cui all’art. 7, comma 7 del Regolamento impianti (contestata per la prima volta solamente nel provvedimento finale del 10 gennaio 2023), così violando, in tesi (e a differenza di quanto ritenuto dal T.a.r.), il contraddittorio procedimentale;

- sebbene l’atto del 25 novembre 2022 non fosse formalmente qualificato come preavviso di diniego, l’indicazione da parte del Comune del termine di 10 giorni per presentare osservazioni rispetto alle cause ostative indicate in sede di

avvio del procedimento evidenzerebbe l'analogia con le tutele previste dall'art. 10-*bis* l. n. 241 del 1990, con preclusione per l'Amministrazione di fondare il provvedimento finale su ragioni non previamente indicate;

2) Error in iudicando; violazione di legge (art. 97 Cost.; artt. 43 ss. d.lgs. n. 259 del 2003; art. 3 l. n. 241 del 1990; artt. 4 e 8 l. n. 36 del 2001), eccesso di potere sotto diversi profili. La reiezione, da parte del T.a.r., del motivo di doglianza circa il presunto contrasto tra l'impianto e il progetto di realizzazione del parcheggio nell'area di installazione, sarebbe viziata sul rilievo che:

- nessuna erronea o falsa rappresentazione della destinazione dell'area interessata vi sarebbe stata poiché anche dopo la presentazione dell'istanza di **Iliad** s.p.a., la destinazione dell'area, ai sensi del PRG, risulterebbe quella di «*Verde pubblico*»;

- il previsto parcheggio sarebbe a raso strada, senza la realizzazione di alcuna struttura edilizia che possa essere impedita dalla realizzazione dell'impianto il quale si svilupperebbe in altezza: in tal senso i provvedimenti impugnati non fornirebbero spiegazioni sulle effettive ragioni di asserita incompatibilità tra l'installazione dell'Impianto e la fruizione dell'area come parcheggio;

- l'installazione di una stazione radio base sarebbe compatibile con qualsiasi zona e destinazione del territorio comunale, in ragione della sua qualificazione come opera di urbanizzazione primaria (art. 43, comma 4, d.lgs. n. 259 del 2003) destinata alla fornitura di un servizio di pubblica utilità (quello della telefonia mobile);

3) Error in iudicando; violazione di legge (artt. 86 ss. d.lgs. n. 259 del 2003; artt. 4, 8 e 14 l. n. 36 del 2001); eccesso di potere sotto diversi profili. Sostiene l'appellante che:

- illegittimamente il Comune non avrebbe indicato, in seno alla comunicazione di avvio del procedimento, il mancato rispetto della distanza con la realizzanda struttura ospedaliera quale causa ostativa alla realizzazione dell'impianto;

-la previsione regolamentare introdurrebbe non consentite limitazioni generalizzate alla localizzazione in aree del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia, così mettendo in pericolo la possibilità di realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni; la medesima disciplina interna assimilerebbe siti tra loro differenti, concretizzando, in tesi, nei fatti, un illegittimo generico divieto di installazione delle antenne in una considerevole parte del territorio comunale;

- le disposizioni poste a tutela di siti sensibili sarebbero legittime se comunque consentono una sempre possibile localizzazione alternativa e non determinano invece l'impossibilità della localizzazione;

- la valutazione sulla possibile concessione di una deroga effettiva avrebbe costituito uno specifico obbligo a carico del Comune;

- l'impianto in questione sarebbe necessario per **Iliad** s.p.a. ai fini della copertura dell'area di interesse, la quale non sarebbe, invece, raggiunta da altri impianti posti nelle vicinanze;

- la sentenza del T.a.r. non avrebbe considerato l'assenza di rischi per la salute discendenti dall'impianto, stante il parere favorevole Arpa;

4) Error in iudicando; violazione di legge (art. 97 Cost.; artt. 3, comma 2 e 43 ss. d.lgs. n. 259 del 2003; artt. 3, 21-*quinquies* e 21-*nonies* l. n. 241 del 1990); eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche; difetto di istruttoria e motivazione. Sostiene l'appellante che nel caso di specie sarebbero stati carenti i presupposti per un annullamento in autotutela dell'autorizzazione 'tacita' sul rilievo che:

- il Comune non avrebbe indicato l'interesse pubblico posto a fondamento dell'annullamento in autotutela, né avrebbe dato conto di un suo bilanciamento rispetto agli interessi di cui **Iliad** s.p.a. è portatrice essendosi, in tesi, determinato esclusivamente sull'asserita violazione di norme regolamentari;

- nessuna motivazione sarebbe stata offerta circa la comparazione dell'intensità (ed ipotetica prevalenza) dell'interesse pubblico alla rimozione dell'impianto, rispetto al contrapposto interesse pubblico alla preservazione di un impianto finalizzato alla fornitura di un servizio di pubblica utilità, nonché all'interesse di **Iliad** s.p.a. alla conservazione dell'impianto medesimo;

- i provvedimenti in esame sarebbero totalmente omissivi anche per quanto riguarda gli asseriti effetti negativi che deriverebbero dalla presenza dell'impianto sul sito proposto per l'installazione;

5) Violazione di legge (art. 3 l. n. 241 del 1990; artt. 43 ss. d.lgs. n. 259 del 2003; artt. 4, 8 e 14 l. n. 36/2001); eccesso di potere sotto vari profili e incompetenza. I provvedimenti sarebbero illegittimi nella parte in cui avrebbero presupposto la presenza di un parere negativo di Arpac e l'assenza dell'autorizzazione sismica del Genio civile.

Su tali aspetti la società appellante sostiene che:

- il parere non favorevole inizialmente emesso da Arpac il 4 aprile 2022 sarebbe stato superato e annullato dal successivo parere favorevole della stessa Arpac del 16 novembre 2022; quest'ultimo, a seguito di nuova istanza di **Iliad** s.p.a. e nuova istruttoria, avrebbe accertato il rispetto dei limiti alle emissioni elettromagnetiche (fermo restando che il parere sarebbe necessario solo per l'attivazione dell'impianto e non per il rilascio dell'autorizzazione);

- anche il Genio civile di Caserta avrebbe autorizzato espressamente l'esecuzione dei lavori relativi all'installazione dell'impianto.

3.1.- Si è costituito in giudizio il Comune di Caserta il quale ha chiesto il rigetto delle avversarie domande secondo considerazioni così sinteticamente compendiabili:

- il Comune ha disposto l'annullamento definitivo in autotutela del titolo ottenuto da **Iliad** s.p.a. tramite silenzio assenso all'installazione dell'impianto, *«per errata rappresentazione dei fatti e violazione di specifica disposizione*

regolamentare», perché le aree oggetto della richiesta «*non manifestano, allo stato, la destinazione urbanistica dichiarata nell'istanza di autorizzazione*», ove era indicata la zonizzazione «*F2-verde pubblico*» (consistendo essa, invece, a seguito di apposita variante, in un parcheggio pubblico al servizio della realizzanda struttura di ampliamento del locale nosocomio);

- l'erronea indicazione del sito avrebbe reso sostanzialmente inefficace la domanda;
- il terreno di cui trattasi sarebbe stato ricompreso in un programma di finanza di progetto a seguito del quale è stato individuato un promotore ex art. 183 d.lgs. n. 50 del 2016 (individuato nella Kintel Smart Solutions s.p.a.), non evocato in giudizio (ciò che avrebbe determinato l'inammissibilità del ricorso di primo grado);
- l'erronea rappresentazione dello stato dei luoghi avrebbe sterilizzato qualsiasi presunto deficit argomentativo a carico dell'atto di ritiro il quale – nella prospettazione del Comune – sarebbe sorretto da adeguata motivazione;
- il limite distanziale sarebbe connaturato alla circostanza che il sito oggetto dell'istanza autorizzativa era preordinato all'attuazione di un parcheggio annesso alla realizzanda struttura ampliativa del locale nosocomio; in ogni caso, la parte dell'impugnativa che involge il cennato limite distanziale sarebbe stata tardivamente azionata, perché erroneamente indotta dal tecnico della società ricorrente, che sin dal 28 febbraio 2022 ha escluso la sussistenza di disciplina vincolistica (anche comunale) a carico del terreno oggetto dell'impianto;
- il regolamento non recherebbe un divieto generalizzato di localizzazione degli impianti.

3.2.- Arpac, sebbene ritualmente raggiunta dalla notificazione dell'appello, non si è costituita in giudizio.

4.- Le predette posizioni delle parti hanno costituito oggetto di ulteriori rispettivi scritti difensivi.

5.- All'udienza pubblica del 16 maggio 2024, presenti i procuratori delle parti, l'appello, su richiesta degli stessi, è stato trattenuto in decisione.

6.1.- In linea con la regola ormai codificata anche nel codice del processo amministrativo (art. 76, comma 4 c.p.a. che richiama art. 276, comma 2, c.p.c.) secondo cui la trattazione delle questioni in rito deve precedere il merito della causa (Cons. Stato, Ad. plen. n. 4 del 2011), deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione del Comune di Caserta intesa a revocare in dubbio l'ammissibilità della domanda introduttiva di primo grado in ragione dell'omessa notificazione del ricorso a Kintel Smart Solutions s.p.a., 'promotore' del *project financing* di cui si è detto.

6.2.- L'eccezione si rivela infondata sul rilievo che nell'ambito del giudizio amministrativo, la qualifica di controinteressato deve essere riconosciuta non a chi abbia un interesse, anche legittimo, a mantenere in vita il provvedimento impugnato, bensì soltanto a chi riceva un vantaggio diretto e immediato dal provvedimento, ciò che non è, nel caso di specie, in capo a Kintel Smart Solutions s.p.a.

La peculiare posizione di 'promotore' del *project financing* in capo alla predetta società l'avrebbe legittimata, al più, ad un intervento in giudizio, ma essa non onerava **Iliad** s.p.a. alla notificazione del ricorso nei suoi confronti.

7.- Ciò detto, l'appello, alla stregua di quanto si dirà, deve essere accolto nei sensi e limiti appresso specificati.

8.1.- Come si è detto, **Iliad** s.p.a. in primo grado ha lamentato la mancata indicazione, in seno alla comunicazione di avvio del procedimento di adozione dell'atto di autotutela, della causa ostativa al conseguimento del titolo abilitativo per l'installazione della stazione radio base discendente dal mancato rispetto della disciplina regolamentare comunale delle distanze da luoghi sensibili (nel caso di specie, 75 m. dall'ospedale).

8.2.- Ora, effettivamente, una piana lettura di siffatta comunicazione di avvio del procedimento (cfr. doc. n. 3 produzione di parte appellante del 22 gennaio 2024) restituisce un assetto del tutto lontano da una chiara ed esaustiva indicazione di tale causa impeditiva della realizzazione dell'impianto, circostanza, che, come dedotto dalla parte privata, si riverbera sulla corretta definizione del procedimento.

La ‘scelta’ dell’Amministrazione (e il prodromico ‘giudizio’ degli interessi contrapposti) non è maturata, sul punto, in seno ad una corretta istruttoria. Essa non ha né acquisito, né valutato i correlati corrispondenti interessi che **Iliad** s.p.a. avrebbe potuto, in seno al procedimento, pure delineare.

8.3.- In tal senso, è del tutto irrilevante se la predetta comunicazione di avvio del procedimento fosse qualificabile o meno come preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-*bis* l. n. 241 del 1990: il dato sostanziale è quello che ha visto, nel caso di specie, **Iliad** s.p.a. essere privata della possibilità di interloquire su una (ritenuta dal Comune) causa ostativa al conseguimento del titolo, in violazione delle facoltà partecipative che, in procedimenti quali quello di specie, che involgono una molteplicità di interessi pubblici e privati, costituisce *anche* segno di trasparenza.

8.4.- Deve essere, del resto, ricordato che *«il procedimento amministrativo costituisce il luogo elettivo di composizione degli interessi, in quanto “[è] nella sede procedimentale [...] che può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l’interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei principi costituzionali la loro previsione e tutela. La struttura del procedimento amministrativo, infatti, rende possibili l’emersione di tali interessi, la loro adeguata prospettazione, nonché la pubblicità e la trasparenza della loro valutazione, in attuazione dei principi di cui all’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241[...]: efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Viene in tal modo garantita, in primo luogo, l’imparzialità della scelta, alla stregua dell’art. 97 Cost., ma poi anche il perseguimento, nel modo più adeguato ed efficace, dell’interesse primario, in attuazione del principio del buon andamento dell’amministrazione, di cui allo stesso art. 97 Cost.»* (sentenza n. 69 del 2018)» (Corte cost. n. 116 del 2020).

8.5.- Per questa parte, dunque, l’appello si rivela, pertanto, fondato.

9.1.- Va pure detto che neppure l'ulteriore elemento ostativo addotto dal Comune, ossia l'incompatibilità della stazione radio base con il realizzando parcheggio, resiste al lamentato difetto di motivazione prospettato da **Iliad** s.p.a. E' del tutto evidente come l'argomentazione dell'Amministrazione a sostegno della corrispondente parte dell'atto di autotutela sia manchevole dell'indicazione di elementi tecnici, specifici, idonei a rappresentare siffatta incompatibilità, in relazione, peraltro, alla presenza della evidenziata progettazione del parcheggio 'a raso' e ad una stazione radio base che si svilupperebbe – ciò che non costituisce oggetto di adeguata contestazione – in altezza.

9.2.- Ora, un provvedimento così redatto elude i principi di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa, pure affermati dall'art. 1, comma 1, l. n. 241 del 1990, vanificando *«l'esigenza di conoscibilità dell'azione amministrativa, anch'essa intrinseca ai principi di buon andamento e d'imparzialità, esigenza che si realizza proprio attraverso la motivazione, in quanto strumento volto ad esternare le ragioni e il procedimento logico seguiti dall'autorità amministrativa. Il tutto in presenza di provvedimenti [...] dotati di indubbia lesività per le situazioni giuridiche del soggetto che ne è destinatario»* (Corte cost. n. 310 del 2010).

11.- La fondatezza dei motivi di appello sopra indicati comporta l'accoglimento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti proposti in primo grado, con conseguente annullamento dei provvedimenti ivi impugnati, salva la facoltà del Comune di Caserta di rideterminarsi. In tal senso, considerato che il possibile riesercizio del potere si palesa quale conseguenza dell'effetto caducatorio per vizi procedurali, il Comune è rimesso in termini rispetto al limite temporale di dodici mesi fissato dall'art. 21-*nonies*, comma 1, l. n. 241 del 1990.

12.1.- Le ulteriori doglianze – di carattere sostanziale – non possono che essere assorbite sia perché qui valutate logicamente recessive rispetto a quelle di carattere c.d. procedimentale, sia perché il relativo esame necessiterebbe di un approfondimento istruttorio che, peraltro, si sovrapporrebbe qui al riesercizio del potere.

12.2.- Le doglianze involgenti la disciplina regolamentare vanno anch'esse assorbite poiché, in punto di interesse, la lesione, avuto riguardo alla natura e contenuto delle relative disposizioni, può sorgere soltanto con gli atti applicativi, qui annullati.

13.- Il complessivo assetto della vicenda consente la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti costituite; le spese vanno dichiarate irripetibili nei confronti di Arpac, non costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta), accoglie l'appello nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata, sentenza accoglie il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti di primo grado e annulla gli atti ivi impugnati. Restano salvi gli ulteriori provvedimenti del Comune di Caserta, secondo quanto specificato in motivazione.

Compensa le spese del doppio grado tra le parti costituite e dichiara irripetibili le spese nei confronti di Arpac, non costituita in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Hadrian Simonetti, Presidente

Giordano Lamberti, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

Lorenzo Cordi', Consigliere

Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giuseppe La Greca

IL PRESIDENTE
Hadrian Simonetti

IL SEGRETARIO